



Al Ministro dell'Interno

Roma, 23 FEB. 1982

Egregio Signor Iosa,

faccio riferimento alla Sua lettera del 10 settembre 1981 con la quale mi ha segnalato che, pur avendo subito gravi lesioni agli arti inferiori a seguito di un attentato terroristico, non può essere ammesso a fruire del beneficio previsto dalla legge n.466 del 1980, in quanto il grado di invalidità da Lei riportato è inferiore alla misura dell'80% della capacità lavorativa fissata dall'art.5 della legge medesima.

La questione è stata attentamente esaminata ed è emerso che:

- preciso intendimento del legislatore nell'emanare la legge numero 466 è stato quello di concedere la speciale elargizione (a titolo di riconoscimento e non di risarcimento di danno) solo a particolari e ben specificate categorie di persone e per casi estremamente gravi, quali la morte e la invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa in quanto a questa consegue l'impossibilità di una occupazione;
- la dilatazione dei criteri fissati per la concessione dei benefici, sicuramente improntata a lodevole spirito di umanità, comporterebbe peraltro un considerevole aumento della spesa pubblica, in un periodo congiunturale già di per sé così difficile;
- l'ampliamento dei criteri per fruire della speciale elargizione di cui alla legge 466 darebbe sicuramente adito a richieste sempre più numerose, in nome di un "riconoscimento" dello Stato per chi sia comunque vittima di azioni delittuose, anche non di matrice eversiva.

Non sembra pertanto opportuno, al momento, modificare la normativa vigente.

Mi spiace di non poterLe dare una risposta nel senso da Lei desiderato e nel confermarLe la mia piena solidarietà Le ricambio i più cordiali saluti.

Antonio IOSA
Via Val Trompia n.45/A

M I L A N O

